



Novembre 2020

Direttiva tecnica

Direttiva: Delimitazione tra funicolari e ascensori inclinati (con trazione a fune): applicazione dei sistemi e competenza in materia di autorizzazione e vigilanza

1. Basi

- Regolamento UE relativo agli impianti a fune (Regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE)
- Direttiva UE sugli ascensori (Direttiva 2014/33/UE, stato 26 febbraio 2014)
- Legge del 23 giugno 2006 sugli impianti a fune (LIFT; RS 743.01)
- Ordinanza del 21 dicembre 2006 sugli impianti a fune (OIFT; RS 743.011)
- Legge del 20 marzo 2009 sul trasporto di viaggiatori (LTV; RS 745.1)
- Ordinanza del 4 novembre 2009 sul trasporto di viaggiatori (OTV; RS 745.11)
- Norma EN 81-22 (stato 2014, ascensori elettrici inclinati)
- Ordinanza del 25 novembre 2015 sugli ascensori (OAsc; RS 930.112)

2. Definizioni

2.1. Funicolare

Una funicolare è un impianto a fune i cui i veicoli sono trainati da una o più funi su una rotaia che può essere situata sul terreno o sostenuta da strutture fisse (cfr. capo I art. 3 cifra 9 del regolamento UE sugli impianti a fune).

Né la LIFT né l'OIFT contengono una sua descrizione, mentre l'ordinanza sulle funicolari (RS 743.121.6), regolamento d'esecuzione non più in vigore della vecchia ordinanza sugli impianti di trasporto a fune, al numero 102 la definiva così: le funicolari sono impianti a fune i cui veicoli sono mossi avanti e indietro dalla fune traente lungo una via di corsa fissa, composta di norma da binari. Questa formulazione coincide con quella del vigente regolamento UE sugli impianti a fune.

Una funicolare prevede quindi un **veicolo su rotaie trainato da funi** (i veicoli non hanno motore proprio). Secondo le pertinenti disposizioni giuridiche, un impianto a fune è di regola adibito al trasporto pubblico di persone, ossia al trasporto da A a B di un gruppo non limitato di viaggiatori (cfr. capo I art. 2 del regolamento UE sugli impianti a fune e art. 1 LIFT). Esistono anche numerose piccole funicolari utilizzate per scopi privati o industriali, soggette ad autorizzazione cantonale secondo l'art. 3 cpv. 2 LIFT.

2.2. Ascensore inclinato

Il concetto di «ascensore inclinato» non è definito nella legge. Si tratta di un'espressione comunemente usata per indicare un particolare **tipo di ascensore** che non si muove su un asse verticale ma su un piano inclinato. La denominazione corretta è «ascensore elettrico inclinato» (Norma UNI EN 81-22; stato 2014). Gli ascensori, quindi anche quelli inclinati, sono adibiti al servizio permanente di edifici e costruzioni (cfr. direttiva UE sugli ascensori). Secondo le definizioni tecniche, un ascensore inclinato è destinato al trasporto di persone o di persone e cose e si sposta sulla verticale tra guide la cui inclinazione sull'orizzontale è compresa tra 15° e 75°.

Nell'ambito del trasporto di persone l'impianto che più gli assomiglia è la funicolare. Quest'ultima e gli ascensori inclinati utilizzati per il trasporto di persone sono impianti tecnici che in seguito ai loro differenti sviluppi sono sottoposti a normative legislative e tecniche distinte.

In particolare gli impianti con un'inclinazione superiore a 15° sull'orizzontale possono causare **conflitti di delimitazione** tra i due sistemi. L'unica cosa certa è che un ascensore in senso stretto, muovendosi più o meno sulla verticale, tecnicamente non è un impianto a fune: quindi non rientra nel campo di applicazione della legislazione relativa a quest'ultimo (cfr. art. 2 cpv. 2 lett. e LIFT e capo I art. 2 cpv. 2 del regolamento UE sugli impianti a fune) e non è sottoposto alle rispettive prescrizioni (regolamento UE sugli impianti a fune, norme SN EN, LIFT e OIFT).

Per poter delimitare l'ambito di impiego dell'ascensore inclinato è d'obbligo una breve digressione: secondo la direttiva 2014/33/UE, un ascensore è un apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico che si sposta lungo guide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, e che tra le sue destinazioni prevede il trasporto di persone; il supporto del carico è costituito dalla cabina. La direttiva si applica agli ascensori **in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni**; quelli inclinati sono descritti in termini più dettagliati nella norma UNI EN 81-22. L'ascensore può essere trainato da funi o catene oppure azionato da un argano pneumatico. Negli ultimi due casi non è necessario delimitarlo nei confronti di un impianto a fune e quindi di una funicolare, poiché manca la caratteristica della trazione a fune, e dunque si tratta sempre di ascensore.

3. Delimitazione

In passato, ai fini del chiarimento di questioni relative alla concessione e al processo di autorizzazione e di vigilanza l'Ufficio federale dei trasporti (UFT) applicava lo **scopo del trasporto** quale criterio di delimitazione determinante per distinguere tra funicolare e ascensore inclinato.

Ora, un impianto destinato al servizio permanente di edifici o costruzioni (o anche di infrastrutture e impianti quali ad es. parcheggi, parchi giochi o strade di quartiere), al loro esterno o interno, nella maggior parte dei casi è un ascensore inclinato (utilizzato per accedere a case a terrazza, ad alberghi, all'interno di edifici, per collegare strade ecc.). Lo scopo dell'impianto è consentire a un gruppo di persone – non necessariamente limitato – l'accesso a strutture per lo più private. Di norma in questo caso non si tratta di impianti a fune e quindi non si applicano le normative applicabili a questi ultimi, bensì quelle per gli ascensori.

Se l'impianto è invece destinato al trasporto pubblico di persone (ossia è utilizzato per accedere a ristoranti di montagna, regioni escursionistiche o sciistiche, luoghi in quota situati in aree urbane, ecc.), può trattarsi sia di un impianto a fune, ovvero di una funicolare, sia di un ascensore inclinato.

L'applicazione dello scopo del trasporto quale unico criterio di delimitazione non si fondava su nessuna chiara base legale.

3.1. Diritto dei trasporti: principi

Trasporto di viaggiatori secondo LTV/OTV

Va chiarito, secondo lo schema decisionale riportato nell'allegato 2, se per il previsto trasporto di viaggiatori è necessaria una concessione o un'autorizzazione cantonale secondo la LTV e l'OTV.

Trasporto professionale di viaggiatori secondo LTV/OTV

A prescindere dall'esecuzione tecnica, gli impianti con funzione di collegamento (art. 5 OTV) necessitano sempre di una concessione federale.

Per determinare il carattere professionale del trasporto l'UFT procede nel modo di seguito riportato.

Principio

Secondo l'art. 2 cpv. 1 lett. b LTV, il trasporto di viaggiatori è considerato professionale quando avviene:

- a pagamento indipendentemente dal fatto che sia pagato dal viaggiatore oppure da un terzo;
- gratuitamente, nell'intento di conseguire vantaggi commerciali.

La privativa sul trasporto di viaggiatori è intesa a regolamentare l'uso dello spazio pubblico. I trasporti all'interno di aree private, ossia di aree non pubblicamente accessibili, non sono considerati trasporti ai sensi della LTV e non sottostanno pertanto alla privativa. Esempi:

- ascensore del ristorante nel PrimeTower di Zurigo: trasporto di personale e clienti all'interno di un grattacielo privato;
- ascensori in stazioni ferroviarie: trasporto di persone all'interno del perimetro della stazione;
- traffico di cantiere all'interno del perimetro del cantiere.

Trasporto a pagamento ai sensi della LTV

Di massima i trasporti a pagamento sono considerati professionali.

Eccezione

Il trasporto di viaggiatori effettuato solo a titolo accessorio da un'associazione i cui soci non percepiscono alcuna retribuzione può essere considerato non professionale nell'ottica del diritto delle concessioni anche se avviene a pagamento, purché le entrate non coprano i costi. L'eccezione è volta a tutelare il principio di proporzionalità in casi che, seppure a rigore sottoposti alla privativa, esulano chiaramente dal campo di applicazione che aveva in mente il legislatore.

Esempio

Durante sei giorni all'anno (ad es. festa della mamma, mercatino di Natale) l'associazione Depot und Schienenfahrzeuge Koblenz effettua corse pubbliche con draisine su un binario dismesso tra Bubikon e Wolfhausen.

Trasporto gratuito ai sensi della LTV

Prestazioni di trasporto offerte «gratuitamente» ai viaggiatori sono considerate professionali nell'ottica del diritto delle concessioni se effettuate come prestazione accessoria non rientrante nello scopo aziendale stesso del fornitore, ad esempio:

- corse offerte a titolo di prestazione accessoria da un ristorante o albergo alla propria clientela per consentirle di raggiungerlo (ad es. ascensore inclinato dell'albergo Montana a Lucerna): trasporto come prestazione accessoria a quella di ristorazione o alloggio;
- corse con cui una scuola privata effettua servizio di scuolabus per i suoi alunni: trasporto come prestazione accessoria a quella di istruzione;
- corse di un'impresa destinate ai propri lavoratori e clienti (ad es. piccola funivia da valle al caseificio sull'alpe): trasporto come prestazione accessoria a un'attività lucrativa autonoma o dipendente.

Prestazioni di trasporto rientranti nello scopo aziendale stesso sono considerate non professionali se fornite con personale e veicoli propri, ad esempio:

- trasporto per conto proprio di collaboratori durante il loro orario di lavoro (ad es. impianto che permette di raggiungere la centrale elettrica o corse dalla sede sociale al cantiere);
- corse di un'impresa riservate ai propri dipendenti per consentire loro di recarsi sul luogo di lavoro (ad es. piccola funivia da valle al caseificio sull'alpe): trasporto come prestazione accessoria rispetto a un'attività lucrativa autonoma o dipendente;
- servizio scuolabus tra diverse strutture d'istruzione (ad es. dalla scuola alla piscina per le lezioni di nuoto);
- trasporto locale gratuito di ospiti di collaboratori del Comune con veicoli di proprietà dello stesso.

Prestazioni di trasporto rientranti nello scopo aziendale stesso ma «acquistate» presso terzi sono invece considerate professionali, ad esempio:

- trasporto di scolari o lavoratori effettuato da un'impresa di autobus o di taxi;
- trasporto locale gratuito ordinato da un Comune a un'impresa di autobus o di taxi.

Nel caso di impianti gratuitamente e pubblicamente accessibili il cui scopo principale è organizzare lo spazio pubblico (ad es. ascensori [inclinati] che collegano strade e aree pubbliche situate su diversi piani) il trasporto è considerato non professionale, ad esempio:

- ascensore che dal sottopasso della stazione centrale di Berna porta alla Grosse Schanze;
- ascensore della terrazza dello Sphinx sullo Jungfrauoch.

3.2. Determinazione della scelta del sistema

Di massima la decisione se **un impianto tecnicamente sia** da considerare una funicolare (ai sensi del diritto degli impianti a fune) o un ascensore inclinato (secondo le disposizioni sugli ascensori) spetta al costruttore o fabbricante, che ha quindi facoltà di decidere se intende realizzare l'una o l'altro, fermo restando che l'impianto rientri nel campo di applicazione della rispettiva normativa e che siano rispettati i pertinenti requisiti.

Considerata la complessità di un impianto a fune, le disposizioni specifiche in materia si differenziano da quelle per gli ascensori sul piano sia tecnico che dell'esercizio. Sotto il profilo della sicurezza, invece, i due sistemi di trasporto si equivalgono: ambedue sono generalmente considerati sicuri.

Per entrambi i sistemi gli scenari di pericolo (ad es. neve, ghiaccio, valanghe, caduta massi, colate di fango, acqua, alberi spezzati, animali sul tracciato, incendi, salvataggio ecc.) vanno valutati caso per caso. Le eventuali misure di sicurezza che si dovessero rendere necessarie sul piano tecnico possono incidere sulla scelta del sistema.

È compito della rispettiva autorità di rilascio delle autorizzazioni esaminare se l'impianto rientra nel campo di applicazione della normativa che essa è tenuta a far applicare e se sono adempiuti i pertinenti requisiti.

Nel caso di un ascensore inclinato questo compito spetta all'autorità cantonale preposta al rilascio della licenza edilizia, che deve inoltre stabilire se il previsto trasporto di viaggiatori è professionale ai sensi della LTV e dell'OTV e necessita quindi di un'autorizzazione federale (concessione) o cantonale. La vigilanza durante l'esercizio degli ascensori inclinati compete all'autorità cantonale, mentre la sicurezza dei prodotti rientra nell'ambito di competenza della Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

4. **Autorizzazione (costruzione/esercizio e trasporto di viaggiatori) e vigilanza (durante l'esercizio): competenza e prescrizioni applicabili**

4.1. **Funicolari adibite al trasporto professionale secondo la LTV/OTV di più di otto persone**

Impianti a fune soggetti a concessione federale

Le autorizzazioni (costruzione / esercizio e trasporto di viaggiatori) e la vigilanza (durante l'esercizio) relative agli impianti soggetti a concessione federale sono di competenza dell'**UFT** (art. 3 LIFT), che rilascia la concessione, l'approvazione dei piani (che ha valore di licenza edilizia) e l'autorizzazione di esercizio necessarie secondo la legislazione sugli impianti a fune e la LTV.



Esempi: St.-Luc–Tignousa a St.-Luc (foto) e Marzilibahn a Berna

Impianti a fune soggetti ad autorizzazione cantonale

Nel caso di impianti sottoposti ad autorizzazione cantonale per il trasporto di viaggiatori secondo l'articolo 7 OTV, per il rilascio della licenza edilizia e dell'autorizzazione di esercizio nonché per la vigilanza durante l'esercizio è competente il **Cantone**, che vi provvede con la collaborazione tecnica dell'organo di controllo del Concordato intercantonale per teleferiche e sciovie (**CITS**).

Esempio: Hotel Tschuggen, Arosa (autorizzazione cantonale per il trasporto di viaggiatori secondo art. 7 OTV)

4.2. **Funicolari adibite al trasporto non professionale di più di otto persone**

L'autorità di rilascio delle licenze edilizie definita nel diritto **cantonale** e, sul piano tecnico, l'organo di controllo del **CITS** in rappresentanza dei Cantoni concordatari sono competenti per l'approvazione dei piani e l'autorizzazione di esercizio nonché per la vigilanza durante l'esercizio.

Visto il carattere non professionale, per il trasporto di viaggiatori non è necessaria nessuna autorizzazione cantonale o concessione secondo la LTV.

Esempi:

- funicolare della centrale elettrica di Linth-Limmern
- funicolare di Butzenbühl (ZH Kloten)

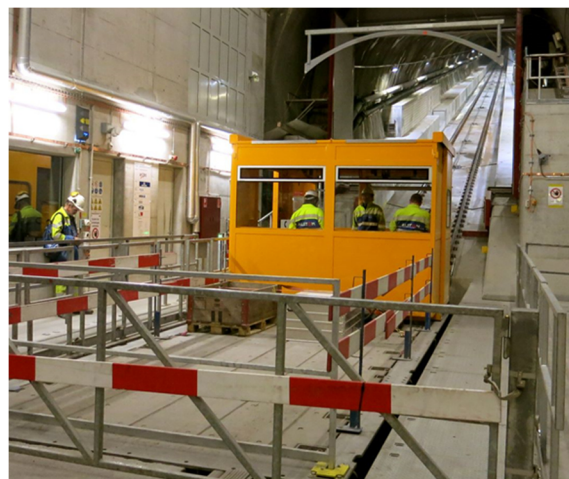


Abbildung 1 standseilbahnen.ch - Markus Seitz

4.3. Funicolari adibite al trasporto professionale di non più di otto persone (art. 3, cpv. 2 OIFT)

Le autorizzazioni (costruzione ed esercizio) e la vigilanza sono di esclusiva competenza dell'autorità di rilascio delle autorizzazioni definita nel diritto cantonale. Per il trasporto di viaggiatori, al quale si applicano gli articoli 5–8 OTV, è di norma necessaria un'autorizzazione cantonale.

Sul piano tecnico sono determinanti, tenuto conto dell'art. 4, cpv. 4 OIFT, le disposizioni della LIFT e del regolamento UE sugli impianti a fune. Nei Cantoni concordatari gli esami tecnici e il collaudo al termine dei lavori di costruzione avvengono a cura dell'**organo di controllo del CITS**.

Esempio: funicolare del trampolino di Kandersteg. Poiché il costo della corsa è incluso nel prezzo del biglietto che si deve pagare per utilizzare il trampolino, il trasporto è considerato professionale.



Abbildung 2 standseilbahnen.ch - Markus Seitz

4.4. Funicolari adibite al trasporto non professionale di non più di otto persone

Le autorizzazioni (costruzione ed esercizio) e la vigilanza sono di esclusiva competenza dell'autorità di rilascio delle autorizzazioni definita nel diritto cantonale. Per il trasporto di viaggiatori non è necessaria alcuna autorizzazione cantonale.

Sul piano tecnico sono determinanti, tenuto conto dell'articolo 4, cpv. 4 OIFT, le disposizioni della LIFT e del regolamento UE sugli impianti a fune. Nei Cantoni concordatari gli esami tecnici e il collaudo al termine dei lavori di costruzione nonché la vigilanza tecnica durante l'esercizio avvengono a cura dell'organo di controllo del CITS.

Esempio: Molignon a Sion



4.5. Ascensori inclinati adibiti al trasporto professionale

Per le necessarie licenze edilizie e le eventuali autorizzazioni di esercizio è competente l'autorità di autorizzazione definita nel diritto cantonale, che le rilascia secondo il diritto edilizio cantonale e le disposizioni sugli ascensori (immissione sul mercato). La vigilanza durante l'esercizio deve essere assicurata dal Cantone conformemente al diritto cantonale, mentre la sicurezza dei prodotti resta di competenza della SECO.

Per il trasporto di viaggiatori, al quale si applicano gli articoli 5-8 OTV, è in genere richiesta un'**autorizzazione cantonale**, ma in via eccezionale può anche essere necessaria una **concessione federale** se l'impianto ha **funzione di collegamento** secondo l'art. 5 OTV.



Abbildung 3 standseilbahnen.ch - Markus Seitz

Esempio: Gütsch/LU (ascensore inclinato con concessione dell'UFT in quanto facente parte del sistema dei trasporti pubblici)

4.6. Ascensori inclinati adibiti al trasporto non professionale

Si applicano la Legge sulla sicurezza dei prodotti (LSPro; RS 930.11) e l'Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori (OAsc; RS 930.112). Per le necessarie licenze edilizie e le eventuali autorizzazioni di esercizio sono competenti le autorità di autorizzazione definite nel diritto cantonale, che le rilasciano secondo il diritto edilizio cantonale, l'OAsc e le disposizioni sugli ascensori contenute nella LSPro (immissione sul mercato).

La vigilanza durante l'esercizio deve essere assicurata dal Cantone conformemente al diritto cantonale, mentre la sicurezza dei prodotti resta di competenza della SECO.

Visto il carattere non professionale, per il trasporto di viaggiatori non è necessaria né una concessione dell'UFT né un'autorizzazione cantonale.

Esempi: ascensore inclinato nel Bärenpark a Berna (foto), Le Locle, ascensore del lago di Cauma a Flims-Laax, Stufenbau a Ittigen/BE, molti impianti privati di accesso ad abitazioni, Mer de Glace (Nendaz)



5. Conclusione

Ai fini del trasporto di viaggiatori occorre verificare se è necessaria una concessione, un'autorizzazione cantonale o nessuna delle due (cfr. allegato 1).

La scelta se realizzare una funicolare o un ascensore inclinato è determinata dai limiti tecnici dei due sistemi; quando entrambi sono tecnicamente possibili, il costruttore ha libertà di scelta.

UFFICIO FEDERALE DEI TRASPORTI
Divisione Infrastrutture



Anna Barbara Remund, Vicediretrice

Divisione Sicurezza



Rudolf Sperlich, Vicedirettore

Allegato 1

La tabella di seguito riportata illustra le fattispecie connesse a funicolari e ascensori inclinati e le rispettive autorizzazioni necessarie e autorità di rilascio.

Competenza per il rilascio della autorizzazione per il trasporto di viaggiatori - competenza - tipo di autorizzazione	Competenza per il rilascio della licenza edilizia - competenza - tipo di autorizzazione	Competenza per il rilascio della autorizzazione di esercizio - competenza - tipo di autorizzazione	Competenza per la vigilanza durante l'esercizio
--	--	---	--

Funicolari				
adibite al trasporto professionale di più di otto persone (n. 4.1)	UFT	UFT	UFT	UFT
	Concessione federale per il trasporto di viaggiatori	Approvazione dei piani (ha valore di licenza edilizia)	Autorizzazione di esercizio	
» <u>eccezione:</u> trasporto di persone di minor rilevanza (impianti soggetti ad autorizzazione cantonale)*	Cantone	Autorità di autorizzazione secondo il diritto cantonale	Cantone	Organo secondo il diritto cantonale
	Autorizzazione per il trasporto di viaggiatori	Licenza edilizia	Autorizzazione di esercizio	
adibite al trasporto professionale di non più di otto persone (n. 4.3)*	Cantone / eccezione: UFT	Autorità di autorizzazione secondo il diritto cantonale	Cantone	Organo secondo il diritto cantonale
	Di norma autorizzazione per il trasporto di viaggiatori Eccezione per funzione di collegamento: concessione UFT	Licenza edilizia	Autorizzazione di esercizio	
adibite al trasporto non professionale (n. 4.2 e 4.4)*	Nessuna autorizzazione necessaria	Autorità di autorizzazione secondo il diritto cantonale	Cantone	Organo secondo il diritto cantonale
		Licenza edilizia	Autorizzazione di esercizio	

Ascensori inclinati				
adibiti al trasporto professionale (n. 4.5) con funzione di collegamento	UFT	Autorità di autorizzazione secondo il diritto cantonale**	Cantone	Organo secondo il diritto cantonale***
	Concessione federale per il trasporto di viaggiatori	Licenza edilizia	(ev.) Autorizzazione di esercizio	
» <u>eccezione:</u> trasporto di persone di minor rilevanza (impianti soggetti ad autorizzazione cantonale) senza funzione di collegamento	Cantone	Autorità di autorizzazione secondo il diritto cantonale**	Cantone	Organo secondo il diritto cantonale***
	Autorizzazione per il trasporto di viaggiatori	Licenza edilizia	(ev.) Autorizzazione di esercizio	
adibiti al trasporto non professionale (n. 4.6)	Nessuna autorizzazione necessaria	Autorità di autorizzazione secondo il diritto cantonale**	Cantone	Organo secondo il diritto cantonale***
		Licenza edilizia	(ev.) Autorizzazione di esercizio	

* Per gli impianti in Cantoni del Concordato per teleferiche e impianti di risalita (non soggetti a concessione federale) del 15 ottobre 1951 è competente l'organo di controllo del CITS.

** Tenuto conto delle disposizioni sugli ascensori (immissione sul mercato)

*** La sicurezza dei prodotti resta di competenza della SECO.

Allegato 2: privativa sul trasporto di viaggiatori – schema decisionale

Base: legislazione federale valida dal 1.1.2010:

LTV del 20.3.2009 e OTV del 4.11.2009

